

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2020, n. 29

Calendario Venatorio Regionale annata 2019/2020. DGR n. 1805/2019: ulteriori modifiche ed integrazioni.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore P.O. "*Attuazione della pianificazione Faunistico Venatoria*", sig. Giuseppe Cardone, e dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue il Vice Presidente.

L'articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell'11 febbraio 1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche, stabilisce:

- a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- b) al comma 1 – bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, che l'esercizio venatorio "*..... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli*";
- c) al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i "*..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato*" per le singole specie. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 42 comma 2 della legge n. 96/2010 è stata introdotta la possibilità, da parte delle regioni, di *posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi*;
- d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto "*di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria*".

I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della L. 157/1992 dall'art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE.

La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con Legge n. 503/1981 e la Direttiva, pur discostandosi dal parere ISPRA,, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all'inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale).

Il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra.

L'ISPRA nel documento "*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*", trasmesso alle Regioni con propria nota prot. n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, "*... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale*", esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo

limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.

In riferimento al ruolo dell'ISPRA la Corte Costituzionale con sentenza n. 332 del 2006 ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell'ISPRA ove la regolamentazione dell'attività regionale si mantenga nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale. L'Istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA ex INFS) esprime tre diverse tipologie di pareri: obbligatorio e non vincolante quello ex art. 18, comma 2 Legge n. 157/92 con riferimento alla preapertura dell'attività venatoria; meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante quello di cui all'art. 18, comma 1, L. 157/92; obbligatorio e vincolante quello di cui all'art. 18, comma 2, penultimo periodo della L. 157/92 come introdotto dall'art. 42, comma 2 della L. 96/2010 (Legge Comunitaria 2009) relativo alla posticipazione non oltre la prima decade di febbraio dell'attività venatoria.

Il documento *“Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU”* elaborato dal Comitato scientifico ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, stabilisce, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma, tra l'altro, che *“in generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione Europea, importanti sono: l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli”*; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia.

L'ISPRA, con propria nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto *“Interpretazione del documento - Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 -”*, ha comunicato che *“rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”*, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla *“Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici”*.

Il documento Ornis *“Key Concepts”* (KC) e la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati Membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario.

Le indicazioni dell'ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori (categorie SPEC), contenute nella Guida ai Calendari venatori, sono direttamente le conclusioni solo dell'ente BirdLife International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente UE, che infatti analizza tutti i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali. La situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va quindi stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International.

Di notevole rilevanza giuridica è la Sentenza 24 febbraio 2011 N. 02443/2011 REG.PROV.COLL. N. 08208/2010 REG.RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avente ad oggetto *“Adozione*

del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione venatoria 2010-2011 nel Lazio” e di ogni atto presupposto e/o connesso che dispone tra l’altro: “Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell’11.11.2010, l’art.7, comma.1 della legge n.157 del 1992 qualifica l’ISPRA come «organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province», la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest’ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA nel solo caso sopra ricordato), il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l’hanno portata a disattendere il parere”.

Nella fattispecie la sentenza 10/10/2011 N. 01508/2011 REG. PROV. COLL. N. 01664/2011 REG. RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto riguardante la delibera della Regione Veneto DGR n. 1041 del 12.07.2011 ha introdotto un importante precedente giuridico che deve essere opportunamente richiamato e considerato.

In conformità con quanto su sostenuto si sono espressi anche altri Tribunali Amministrativi Regionali (Tar Toscana 523/2013; Tar Basilicata 352/2012; Tar Lazio 04908/2010; Tar Lombardia 1827/2009; Tar Sicilia 1633/2009; Tar Marche 1778/2007; Tar Liguria n. 974/2015).

All’uopo, non può sottacersi quanto contenuto nell’ordinanza n. 01845/2012 REG.PROV.COLL. N. 01305/2012 REG.RIC. Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia che ha confermato l’attuale indirizzo giuridico sulla facoltà delle Amministrazioni Regionali di discostarsi dal parere dell’ISPRA fornendo le valutazioni tecnico scientifiche a supporto delle proprie motivazioni.

In siffatta prospettiva si è espresso, ulteriormente, il TAR Lazio con sentenza n. 01845/2014 REG. PROV.COLL. – N.08268/2013 REG.RIC., con la quale ha ribadito il ruolo dell’ISPRA statuendo che “la funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma è quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico” ed ha specificato che “il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dalla Regione, la quale ha soltanto l’onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni che l’hanno condotta a non osservarlo”.

Con nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: “Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013” che riferendosi alla Guida redatta dall’ISPRA riporta: *.....“tale documento non ha una valenza normativa, costituendo semplicemente uno strumento con il quale si è inteso, da parte della Commissione Europea, fornire maggiori chiarimenti in ordine alle disposizioni della direttiva relativa alla caccia nel rispetto dei principi di conservazione posti dalla stessa.”.*

Con specifiche istanze, agli atti della competente Sezione Gestione sostenibile e tutela risorse forestali e naturali (prot. n. 13954/2019 e 13957/2019), alcune Associazioni Venatorie pugliesi hanno richiesto alla Regione Puglia di rivedere quanto deliberato con il richiamato provvedimento giuntale n. 1805/2019, nello specifico per quanto riguarda le specie “Colombaccio” e Corvidi – “Ghiandaia, Cornacchia grigia e Gazza”.

La Regione, sulla scorta di ulteriori congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio e in risposta alle predette istanze, può disporre con il calendario

venatorio periodi di caccia che si discostino anche da quelli suggeriti dall'ISPRA, comunque rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo contemplato per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 e, quindi, come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE.

Richiamati i vari pareri ISPRA debitamente acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2017.

Tenuto conto che il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, organo tecnico-consultivo-propositivo, nella riunione del 22 luglio c.a. ha espresso il proprio parere sul Calendario Venatorio regionale 2019/2020.

Con DGR n. 1558 del 02.08.2019, pubblicata nel BURP n. 98 del 29.08.2019, è stato approvato il Calendario Venatorio regionale 2019/2020.

Con successivo provvedimento giuntale n. 1560 del 26 agosto 2019, pubblicato nel BURP n. 106 del 17.09.2019, si è proceduto ad integrare e modificare il predetto Calendario Venatorio regionale 2019/2020 (DGR n. 1558/2019).

Successivamente con ricorso del 09.09.2019 incardinato, innanzi al TAR Puglia, dall'Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società – VAS avverso la Regione Puglia per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle DGR Puglia n. 1558 del 02.08.2019 "Calendario Venatorio regionale annata 2019/2020" e n. 1560 del 26.08.2019 "Integrazioni/modifiche al Calendario Venatorio regionale 2019/2020", oltre che della deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 217/2009 di approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 e delle successive deliberazioni di riapprovazione/proroga del predetto Piano.

Con ordinanza del TAR Puglia – Bari, Sez. I, n. 376 del 20.09.2019 è stata rigettata l'istanza cautelare di sospensione formulata nel ricorso della precitata Onlus VAS, che qui deve intendersi interamente trascritta e recepita.

Con ricorso in appello esperito dalla Onlus VAS avverso la ordinanza del TAR Puglia – Bari n. 376/2019, a seguito del quale, con decreto monocratico n. 5077 del 04.10.2019, il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, in riforma dell'appellata ordinanza, ha sospeso l'esecutorietà degli atti impugnati in primo grado, fino alla discussione collegiale in Camera di Consiglio, fissata per il 17 ottobre.

Con decreto del 08 ottobre 2019 del Consiglio di Stato n. 5088/2019 del Registro dei Provvedimenti Cautelari ha respinto l'istanza presentata dalla Regione Puglia di revoca del decreto monocratico n. 5077 del 04.10.2019.

Stante la necessità di provvedere in merito alla situazione venutasi a determinare a seguito della citata pronuncia monocratica del Consiglio di Stato ed al fine di evitare ulteriori pregiudizi per i portatori di interessi, così da ottemperare alla giusta comparazione dell'interesse pubblico primario con quello soggettivo privato, la Regione ha approvato e pubblicato la delibera n. 1805 del 10/10/2019 con la quale si è adeguata alle prescrizioni imposte dal Consiglio di Stato.

Visti i motivi aggiunti presentati dalla Associazione VAS avverso la nuova delibera regionale, con la quale ha contestato la legittimità della delibera predetta.

Vista l'ordinanza del TAR di Bari n° 432/19 con la quale è stata respinta la richiesta di sospensione della delibera n° 1805 del 10/10/2019.

Visto l'appello cautelare predisposto dalla Associazione VAS nei confronti della ordinanza predetta.

Vista l'ordinanza n° 6248 del 13/12/2019 con la quale la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha sospeso

l'ordinanza n° 432/19 del TAR di Bari, ai soli fini della celere fissazione dell'udienza di merito della controversia relativa alla delibera n° 1805 del 10/10/2019.

Considerato che il Presidente della Prima Sezione del TAR di Bari ha fissato la discussione di merito della controversia per l'udienza del 29 /01/2020.

Con DGR n. 2441 del 30 dicembre 2019 si è proceduto a modificare ed integrare la deliberazione n. 1805/2019 posticipando il periodo di prelievo della specie "Beccaccia" al 19 gennaio 2020.

Tanto premesso si propone di apportare le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni al vigente Calendario Venatorio regionale 2019/2020 (DGR n. 1805/2019), come di seguito riportato.

All'uopo, si ritiene opportuno ribadire e fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che l'Amministrazione Regionale intende procedere con il presente provvedimento, già peraltro riportate nelle DGR nn. 1558/2019 e 1805/2019, nello specifico per le specie come di seguito riportato:

Colombaccio (*Columba palumbus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo 09 ottobre 2019 al 29 gennaio 2020. Altresì, è stata prevista tre giornate di preapertura (01, 04 e 11 settembre) in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (*Columba palumbus*), il documento dell'ISPRA nello specifico, riportando testualmente, la individui come: "*specie considerata in buono stato di conservazione, che "in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori", per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione" ed infine "il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre." (ISPRA, "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto da ISPRA (pag. 28);*
- i più recenti studi presentati nella pubblicazione ufficiale per l'Unione Europea "European Red List of Birds", uscita nel 2015, definisce la specie "Least Concern" (minima preoccupazione) sia in UE che in tutta Europa. Anche in Italia la popolazione della specie è valutata in forte incremento anche dai dati più recenti aggiornati al 2017 (Rete Rurale Nazionale – LIPU 2018) "Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index dal 200 al 2017";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere previsto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi e cinque capi in tutte le previste giornate di settembre e febbraio;
- ha previsto la possibilità di prevedere il prelievo anche nel mese di febbraio a seguito di acquisizione di ulteriore apposito parere ISPRA ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 della L. 157/92.

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 09 ottobre al 29 gennaio 2020. Inoltre vengono previste, per la specie "Cornacchia grigia" tre giornate di prelievo in preapertura (1, 4 e 11 settembre) e quattro giornate di prelievo (posticipo) nel mese di febbraio (1,2,5 e 9) in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre -31 gennaio;
- a livello europeo le specie sono attualmente considerate in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia grigia e la taccola sono specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L'ISPRA, nei propri citati pareri, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio per un massimo di cinque giornate;
- di prevedere, in via sperimentale, un carniere giornaliero di nr. 10 (dieci) capi , giusto parere ISPRA del 29.07.2019 prot. n. 47001/T-A11 ;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*;
- ha previsto la possibilità di prevedere il prelievo anche nel mese di febbraio a seguito di acquisizione di apposito parere ISPRA ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 della L. 157/92.

Gazza (*Pica pica*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 09 ottobre 2019 al 29 gennaio 2020. Inoltre, vengono previste, per la specie "Gazza" tre giornate di prelievo in preapertura (1, 4 e 11 settembre) e quattro giornate di prelievo (posticipo) nel mese di febbraio (1,2,5 e 9) in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 Luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio per un massimo di cinque giornate;
- di prevedere, in via sperimentale, un carniere giornaliero di nr. 10 (dieci) capi, giusto parere ISPRA del 29.07.2019 prot. n. 47001/T-A11;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*;
- ha previsto la possibilità di prevedere il prelievo anche nel mese di febbraio a seguito di acquisizione di apposito parere ISPRA ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 della L. 157/92.

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 09 ottobre 2019 al 29 gennaio 2020. Inoltre, vengono

previste, per la specie "Gazza" tre giornate di prelievo in preapertura (1, 4 e 11 settembre) e quattro giornate di prelievo (posticipo) nel mese di febbraio (1, 2, 5 e 9) in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per il posticipo del prelievo al 10 febbraio per un massimo di cinque giornate;
- di prevedere, in via sperimentale, un caniere giornaliero di nr. 10 (dieci) capi, giusto parere ISPRA del 29.07.2019 prot. n. 47001/T-A11 ;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*;
- ha previsto la possibilità di prevedere il prelievo anche nel mese di febbraio a seguito di acquisizione di apposito parere ISPRA ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 della L. 157/92.

Dette modifiche ed integrazioni vengono proposte atteso che la Regione Puglia, con DGR di approvazione del Calendario Venatorio 2019/2020 n. 1558/2019 e 1560/2019, ha debitamente previsto una sospensione del prelievo delle specie in parola (Colombaccio, Ghiandaia, Cornacchia grigia e Gazza) dal 15 settembre al 08 ottobre 2019, prevedendo il relativo prelievo dal 09 ottobre e fino al 29 gennaio 2020. Tanto al fine di rispettare l'arco temporale massimo di prelievo delle specie di che trattasi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 della L. 157/92 e s.m.i.. I predetti termini di prelievo, modificati con la DGR n. 1805/2019, si ritengono legittimi e riproponibili alla luce di quanto esplicitato nella presente premessa.

Ciò premesso, si rende necessario procedere ad apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al Calendario Venatorio regionale 2019/2020, approvato con DGR n. 1805/2019, che fissava al 15 gennaio 2020 il prelievo di dette specie, in attuazione del relativo parere ISPRA.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione avente natura regolamentare non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera e) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:

- di procedere ad integrare e modificare il vigente Calendario Venatorio regionale 2019/2020, approvato con DGR n. 1805/2019 nei seguenti termini:
 - di prevedere il prelievo della specie “Colombaccio” dal 09 ottobre 2019 al 29 gennaio 2020;
 - di prevedere il prelievo delle specie “Ghiandaia, Cornacchia grigia e Gazza” dal 09 ottobre 2019 al 29 gennaio 2020;
- di stabilire che detta modifica deve considerarsi riportata nell'allegato A) del vigente Calendario Venatorio regionale 2019/2020, approvato con la predetta DGR n. 1805/2019 e, precisamente:
 - all'art. 4, comma 1 lett. j) per il “Combaccio”;
 - all'art. 4, comma 1 lett. i) per “Ghiandaia, Cornacchia grigia e Gazza”;
- di confermare il carniere delle specie in parola nei termini di cui all'art. 7 del Calendario Venatorio 2019/2020;
- di confermare la previsione che dette specie, nel mese di gennaio 2020, potranno essere prelevate unicamente da “appostamento”;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da espletata dal funzionario istruttore P.O. “Attuazione della pianificazione Faunistico Venatoria”, sig. Giuseppe Cardone, e dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, confermato dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile.

IL RESPONSABILE DI PO

“Attuazione della pianificazione Faunistico venatoria”

sig. Giuseppe Cardone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità”

dott. Benvenuto Cerchiara

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

“Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”

dott. Domenico Campanile

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di DGR.

IL DIRETTORE del Dipartimento

Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

IL PRESIDENTE

Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di procedere ad integrare e modificare il vigente Calendario Venatorio regionale 2019/2020, approvato con DGR n. 1805/2019, nei seguenti termini:
 - di prevedere il prelievo della specie "Colombaccio" dal 09 ottobre 2019 al 29 gennaio 2020;
 - di prevedere il prelievo delle specie "Ghiandaia, Cornacchia grigia e Gazza" dal 09 ottobre 2019 al 29 gennaio 2020;
- di stabilire che detta modifica deve considerarsi riportata nell'allegato A) del vigente Calendario Venatorio regionale 2019/2020, approvato con la predetta DGR n. 1805/2019, e precisamente:
 - all'art. 4, comma 1 lett. j) per il "Combaccio";
 - all'art. 4, comma 1 lett. i) per "Ghiandaia, Cornacchia grigia e Gazza";
- di confermare il carniere delle specie in parola nei termini di cui all'art. 7 del Calendario Venatorio 2019/2020;
- di confermare la previsione che dette specie, nel mese di gennaio 2020, potranno essere prelevate unicamente da "appostamento";
- di stabilire l'immediata esecutività del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE